



Sede operativa: 20122 Milano (MI)
Via Serbelloni, 2
Tel. 02-76280760 – fax. 02-76012257
e-mail: conoe@conoe.it
conoe@lamiapec.it
sito internet: www.conoe.it

Senato della Repubblica

Alla XIII Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali)

AUDIZIONE INFORMALE IN ORDINE AL DDL "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (collegato alla legge di stabilità 2014)" (AS 1676)

Roma 12 gennaio 2015



Sede operativa: 20122 Milano (MI)
Via Serbelloni, 2
Tel. 02-76280760 – fax. 02-76012257
e-mail: conoe@conoe.it
conoe@lamiapec.it
sito internet: www.conoe.it

PRESENTAZIONE C.O.N.O.E.

Il CONOE si è costituito il 2 Ottobre 1998 ai sensi del Dlgs 22/97 art. 47. Ha iniziato la sua attività a Ottobre 2001, ed attualmente è disciplinato dall'art. 233 D.lgs. 152/06. La missione e fine istituzionale di CONOE è di promuovere e monitorare la raccolta ed il riciclo degli oli e grassi commestibili usati su tutto il territorio nazionale per raggiungere il fine ambientale e tutelare la salute dei cittadini.

Partecipano a CONOE: **10** Confederazioni e Associazioni Nazionali di settore che rappresentano oltre 300.000 produttori di oli e grassi esausti settore industriale – artigianale e commerciale, **242** aziende di raccolta, **39** aziende di recupero e riciclo

La gestione del rifiuto avviene essenzialmente attraverso le seguenti fasi:

produttori del rifiuto: **raccolta del rifiuto** in contenitori anche di recupero purché a tenuta e chiudibili
conferimento ad aziende di raccolta direttamente o tramite le piattaforme ecologiche
Imprese di raccolta: Conferimento ad aziende di rigenerazione/riciclo
Imprese di rigenerazione: ottenimento di Materie Prime Seconde (**ad esempio** biodiesel)

Il tutto al fine di trasformare un costo sia economico che ambientale in una risorsa ad impatto primario nullo con conseguente sviluppo di attività industriali, logistiche e commerciali di una certa importanza.

Il “mercato” del rifiuto in questione: circa 280.000 ton/anno, di cui circa ton. 70.000 da ristorazione, circa ton. 50.000 da industria/attività artigianali e circa 160.000 ton da utenze domestiche.

La partecipazione di tutti gli operatori della filiera che CONOE auspica (anche attraverso la modifica dell'art. 35 del DDL in oggetto e tramite l'adozione della proposta emendativa di cui infra), ovvero la realizzazione di una filiera “perfetta/completa” comporta un significativo incremento delle attività di vigilanza sulla destinazione del rifiuto (tracciabilità “dalla culla alla tomba”) per il Consorzio e per la PA che vigila su di esso, così evitando o limitando al massimo dispersioni od utilizzi impropri ed illeciti del rifiuto.

Il disegno di legge in materia ambientale, collegato alla legge di stabilità 2014, rappresenta un'importante occasione per definire nel Paese una solida strategia di sviluppo della *green economy* e per promuovere un intervento di risistemazione, bonifica e messa in sicurezza del territorio; temi questi che assumono una valenza strategica per rilanciare l'economia, aiutare le imprese, favorire crescita e occupazione.



Sede operativa: 20122 Milano (MI)
Via Serbelloni, 2
Tel. 02-76280760 – fax. 02-76012257
e-mail: conoe@conoe.it
conoe@lamiapec.it
sito internet: www.conoe.it

OSSERVAZIONI AL DISEGNO DI LEGGE IN DISCUSSIONE

Nel collegato ambientale ritroviamo alcune misure in favore del mercato dei “prodotti verdi”; riteniamo però che manchi una visione strategica complessiva orientata ai temi della sostenibilità e della *green economy*.

Bisogna lavorare in una prospettiva di sviluppo pluriennale, immaginando una pianificazione degli interventi che possa aumentare il valore degli investimenti e favorire la crescita economica del Paese.

L'Italia deve orientare le politiche di crescita puntando sullo sviluppo della *green economy*, poiché questa è la via da seguire per uscire da questa crisi con un sistema produttivo più competitivo e più capace di rispondere alle caratteristiche dei nuovi mercati e della domanda futura, creando nuova ricchezza e nuovo lavoro basati sull'economia della qualità propria delle nostre imprese.

Il collegato alla legge di stabilità, volto a promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, potrebbe e dovrebbe avere dei contenuti più coraggiosi, in grado di orientare l'economia verso un reale cambiamento che porti ad un modello di crescita sostenibile.

Nel decreto, troviamo solo alcuni specifici elementi in linea con questa visione.

In particolare, le misure di sostegno della domanda e dell'offerta di prodotti verdi, favorendo il riutilizzo ed il riciclo dei materiali e dei rifiuti, pongono finalmente l'attenzione su questi settori; riteniamo però che gli interventi potrebbero essere ulteriormente rafforzati. E' necessario, inoltre, individuare misure che favoriscano l'utilizzo dei rifiuti sul territorio nazionale, per non sottrarre materie prime seconde alle aziende italiane.

Nel dettaglio, il provvedimento, pur contenendo alcune previsioni condivisibili, propone anche misure che riteniamo critiche rispetto agli obiettivi di tutela ambientale che il provvedimento si pone; al contempo, è carente delle necessarie misure di semplificazione funzionali ad una più efficiente gestione delle politiche ambientali.

In questo contesto si pone la funzione e l'attività del Conoe in merito alla tutela dell'ambiente dall'inquinamento del suolo, delle acque e alla salvaguardia della salute umana ostacolando pratiche illegali e usi non consentiti dei prodotti derivati dai rifiuti di oli e grassi vegetali animali.

Con questo provvedimento la disposizione prevista all'articolo 35, che prevede la caduta di qualsiasi obbligo da parte dei gestori di rifiuti di oli e grassi animali e vegetali, determinerà l'impossibilità per il C.O.N.O.E. di svolgere la sua missione ambientale con la conseguenza di un ritorno alla situazione anteriore al 1997, con i noti scandali e le notizie di cronaca nera sui cibi alla diossina e le intossicazioni alimentari a danno dei cittadini.

E' quindi opportuno che il Parlamento possa intervenire sventando tentativi di fuoriuscita dalle regole ambientali e della tutela della salute, rafforzando l'azione del C.O.N.O.E. completandone l'operatività



Sede operativa: 20122 Milano (MI)
Via Serbelloni, 2
Tel. 02-76280760 – fax. 02-76012257
e-mail: conoe@conoe.it
conoe@lamiapec.it
sito internet: www.conoe.it

con un provvedimento che configuri il contributo ambientale ponendo le premesse per sviluppare pienamente la sua azione come richiesto dallo stesso Ministero dell'Ambiente.

Oltre alle osservazioni sull'articolato, si ritiene necessario che il provvedimento contenga alcune ulteriori disposizioni di semplificazione della normativa ambientale, tra cui:

- **SISTRI:** Il collegato **ambientale** può costituire l'occasione per intervenire finalmente in maniera compiuta e organica sul sistema, abrogando il Sistri e definendo un nuovo sistema di tracciabilità semplice, efficace ed efficiente, legale e coerente con le direttive comunitarie e la legislazione nazionale.
- Semplificando le innumerevoli e complesse procedure burocratiche, concentrandosi sui contenuti degli adempimenti reali e sfrondando i costosi oneri amministrativi ai quali le nostre imprese sono purtroppo sottoposte: un'opera di semplificazione procedurale e legislativa **che** consentirebbe alle imprese che adottano comportamenti corretti e coerenti con i criteri di tutela ambientale e della salute, di potersi sottrarre ai defatiganti oneri burocratici.
- Puntando ai settori della green economy come leva strategica per l'economia del Paese: l'edilizia sostenibile, i settori del riciclo e del riutilizzo dei materiali e dei rifiuti, la manutenzione del territorio, la riqualificazione urbana, sono tutti settori che vedono protagoniste tante micro, piccole e medie imprese che, nonostante gli anni della crisi, hanno investito e creato occupazione.



Sede operativa: 20122 Milano (MI)
Via Serbelloni, 2
Tel. 02-76280760 – fax. 02-76012257
e-mail: conoe@conoe.it
conoe@lamiapec.it
sito internet: www.conoe.it

PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Si propongono pertanto una serie di emendamenti al DDL in questione

Emendamento n. 1

(Accordi di programma ed incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiale post consumo)

All'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:

- Al primo paragrafo, lettera a), dopo le parole “*con le imprese che*”, inserire le parole “*producono e*”; inoltre le parole “*dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani*” sono sostituite dalle parole “*dai rifiuti*”.
- Al secondo paragrafo, lettera a), dopo le parole “*alle attività imprenditoriali*”, inserire le parole “*di produzione e*”; inoltre le parole “*dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani*” sono sostituite dalle parole “*dai rifiuti*”.
- Al secondo paragrafo, lettera b), le parole “*dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani*” sono sostituite dalle parole “*dai rifiuti*”.
- Al secondo paragrafo è inserita inoltre la seguente lettera: “*c) tali incentivi sono configurati in termini di credito di imposta, detrazione fiscale o riduzione IVA, commisurati al valore del bene prodotto.*”

Motivazione:

La disposizione persegue l'obiettivo fondamentale di incentivare i prodotti derivati da materiali riciclati. Le misure incentivanti però, nella stesura attuale, sono limitate solo al post-consumo derivante dalla raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani e gli incentivi previsti riguardano solo la commercializzazione e l'acquisto; l'emendamento proposto mira ad estendere l'ambito di applicazione dell'intervento alle imprese dell'intera filiera (dalla produzione alla vendita), ed a considerare le attività di recupero e riciclo non solo dei rifiuti urbani ma, più in generale, dei rifiuti. Viene inoltre specificato il tipo di incentivo previsto.



Sede operativa: 20122 Milano (MI)
Via Serbelloni, 2
Tel. 02-76280760 – fax. 02-76012257
e-mail: conoe@conoe.it
conoe@lamiapec.it
sito internet: www.conoe.it

Emendamento n. 2

(CONOE)

All'articolo 35, comma 1, le lettere a), b), c) e d) sono sostituite con le seguenti:

- a) al comma 1 le parole: «tutti gli operatori della filiera costituiscono un Consorzio», sono sostituite dalle seguenti: «tutti gli operatori della filiera aderiscono al Consorzio»;
- b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Partecipano al Consorzio, direttamente o tramite le associazioni di categoria:
 - a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti;
 - b) le imprese che riciclano o recuperano oli e grassi vegetali ed animali esausti;
 - c) le imprese che effettuano la raccolta o il trasporto o lo stoccaggio degli oli e grassi vegetali ed animali esausti;
 - d) le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d)»;
- c) al comma 9, primo periodo, dopo la parola: «operatori» sono aggiunte le parole: «di cui al comma 5».
- d) al comma 12, dopo le parole: «ai soggetti incaricati dai consorzi» sono inserite le seguenti: «e autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti».

Emendamento n. 3

(CONOE)

All'art. 35 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Dopo il comma 10 dell'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono aggiunti i seguenti commi:

«10-bis. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione della attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti ed al fine di garantire sia l'equilibrio di gestione del consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui al comma 1, sia l'immediata operatività del Consorzio medesimo; la misura del contributo di cui al comma 10 lettera d), per l'anno di entrata in vigore della presente disposizione, è così determinata, sulla base delle quantità stimate di oli e grassi immessi al consumo, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti, nonché sulle capacità di raccolta del Consorzio:

- a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro



Sede operativa: 20122 Milano (MI)
Via Serbelloni, 2
Tel. 02-76280760 – fax. 02-76012257
e-mail: conoe@conoe.it
conoe@lamiapec.it
sito internet: www.conoe.it

0.0058/Kg;

b) olio vegetale, diverso da quello di cui al punto a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0056/Kg;

c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0.00023/Kg.

10-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 10-bis, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione sul mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esauriti (CONOE) di cui al comma 1 con cadenza trimestrale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura "contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto", anche nelle fasi successive alla prima commercializzazione. Il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

10-quater. Sono esclusi dall'applicazione del contributo di cui al comma 10-bis gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio.

Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:

a) gli oli extravergini di oliva e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;

b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;

c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;

d) gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;

e) gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile.

10-quinquies. Successivamente, la congruità del contributo e degli eventuali costi di riscossione possono essere modificati con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del comma 10 lettera d), sulla base della documentazione tecnica e contabile trasmessa dal Consorzio, che provvede ai sensi del comma 11. L'entità del contributo di cui al comma 10-bis resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica».



Sede operativa: 20122 Milano (MI)
Via Serbelloni, 2
Tel. 02-76280760 – fax. 02-76012257
e-mail: conoe@conoe.it
conoe@lamiapec.it
sito internet: www.conoe.it

Motivazione

La disposizione che si vorrebbe introdurre con l'art. 35 è volta a modificare la norma che disciplina l'attuale sistema di funzionamento del Consorzio (art. 233 del d.lgs. 152/06) principalmente prevedendo che la partecipazione allo stesso delle imprese di raccolta e rigenerazione sia intesa come facoltativa e non più obbligatoria.

Tale nuova formulazione pare inopportuna poiché il consorzio a “filiera perfetta” (ovvero quello che comprende tutti gli operatori sia della filiera del bene/prodotto sia quelli della filiera del rifiuto) garantisce meglio la concorrenza e realizza il principio della “responsabilità condivisa”.

Nel testo viene invece richiamato l'obbligo di partecipazione al consorzio solo per le “imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti” lasciando gli altri operatori della filiera nella facoltà di farlo. In tal modo si violano tutti i principi comunitari in merito alla responsabilità dei produttori del prodotto primario e della responsabilità condivisa dei soggetti che producono e gestiscono i prodotti e i relativi rifiuti. Inoltre è paradossale prevedere che proprio i soggetti maggiormente interessati alla gestione di questa tipologia di rifiuto - raccoglitori e rigeneratori - i quali possono determinare gli esiti positivi o negativi degli effetti di tale gestione sull'ambiente e sulla salute umana, siano sottratti ad una precisa responsabilità. Infine non è immaginabile ritenere che gli unici operatori obbligati alla partecipazione al Conoe siano i produttori- detentori del rifiuto, stimati nella misura di 60/70 mila unità e oltre, siano costretti ad iscriversi singolarmente.

La proposta di modifica appare inoltre non coerente con altre disposizioni (cfr. art. 236 D.lgs. 152/06, ove la presenza in seno al consorzio di rigeneratori, raccoglitori e recuperatori resta obbligatoria) e, più in generale con il principio della “responsabilità condivisa” la cui piena attuazione non può che prevedere la partecipazione di tutti i soggetti della filiera del bene e del rifiuto, anche ai fini di una miglior tracciabilità del rifiuto medesimo.

Inoltre la libertà per gli operatori attualmente obbligati a partecipare al consorzio di adottare sistemi di gestione autonomi ed alternativi resterebbe garantita dall'attuale formulazione dell'art. 233 comma 9 (che, tuttavia, garantisce che tale insopprimibile libertà di iniziativa economica, sia sottoposta a valutazione da parte della PA – ovvero il MATTM – valutazione che si ritiene parimenti insopprimibile in materia di rifiuti).

È ovvio che, qualora la norma (art 233 TUA) dovesse restare inalterata nella formulazione attuale ovvero se, anche in caso di modifiche, dovesse restare obbligatoria la partecipazione degli operatori della raccolta e della rigenerazione e fosse concesso il contributo a carico dei produttori di oli e grassi nuovi per uso alimentare (comma 10 lett. d) dell'art. 233 TUA) nessun onere



Sede operativa: 20122 Milano (MI)
Via Serbelloni, 2
Tel. 02-76280760 – fax. 02-76012257
e-mail: conoe@conoe.it
conoe@lamiapec.it
sito internet: www.conoe.it

economico sarà posto a carico di imprese di raccolta e rigenerazione, così come nessuna limitazione potrà essere imposta a carico di queste oltre alle normali autorizzazioni, comunicazioni ed iscrizioni in tema di rifiuti.

I commi aggiuntivi proposti risultano infine necessari al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti, di garantire l'operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) e di consentire lo sviluppo del settore e delle attività imprenditoriali connesse alla gestione di tali tipologie di rifiuti. In particolare, si evidenzia come le attività attualmente svolte per il tramite del Consorzio siano limitate e come il finanziamento del circuito di raccolta si fondi, attualmente, su contributi erogati dalle imprese di raccolta e di rigenerazione, destinati, nel tempo, a venire meno.

La mancanza della definizione del contributo - istituito già con il decreto legislativo n.22/97 e, poi, con l'articolo 233 del decreto legislativo n.152/06 - ostacolando l'operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, rischia, quindi, nella situazione attuale, di determinare una sostanziale paralisi delle attività e del settore e delle imprese connesse.

Le attività del Consorzio, inoltre, essendo funzionali, tra l'altro, alla tracciabilità e trasparenza della filiera, risultano strategiche al fine di prevenire e combattere le frodi che, soprattutto nel settore degli oli di oliva, minacciano il mercato e le imprese nazionali.

Roma, 12 gennaio 2015

**p. CONOE
il Presidente
(Tommaso Campanile)**